



COMUNE DI SETTEFRATI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Via G. Marconi n.38 -03040 SETTEFRATI (FR)

C.F.: 82000930600 – Tel. 0776 695001 - Fax 0776 690492

e.mail: comune.settefrati@libero.it - www.comune.settefrati.fr.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ³⁸..... DEL 2/10/2024
.....

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

INDICE

- ART. 1 Ambito Di Applicazione
- ART. 2 Chiusura Con Cartello
- ART. 3 Ordinanza Di Chiusura
- ART. 4 Pubblico Transito
- ART. 5 Domanda Di Autorizzazione Al Transito
- ART. 6 Rilascio Dell'autorizzazione Al Transito
- ART. 7 Registro Permessi
- ART. 8 Mezzi Autorizzati Al Transito
- ART. 9 Limiti Di Transito
- ART. 10 Deroghe Ai Limiti Di Persone E Peso Trasportati
- ART. 11 Esenzioni Ai Limiti Di Transito
- ART. 12 Sanzioni
- ART. 13 Periodo Di Validità Delle Autorizzazioni
- ART. 14 Manifestazioni
- ART. 15 Competizioni
- ART. 16 Vigilanza
- ART. 17 Danni

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare attualmente l'accesso e l'utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali indicate nell'allegata planimetria al presente regolamento.

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

ART. 3 ORDINANZA DI CHIUSURA

Il Comune, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 4 PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

ART. 5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, la categoria d'uso e la specifica dei mezzi di trasporto che verranno utilizzati, allegando a tale scopo, fotocopia del libretto di circolazione.

ART. 6 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione al transito viene rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari.

La stessa, dovrà essere collocata sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso è nominativo, ed è legato al veicolo per cui è stato richiesto.

Il suddetto permesso non è utilizzabile da soggetto diverso da quello autorizzato.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di “pubblica utilità”, i proprietari dell’infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all' apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria, anche di selezione agli ungulati, in regola con le tasse di concessione governative e regionali, con l’assicurazione obbligatoria ed in possesso di valido tesserino di caccia regionale, debitamente documentate e autorizzate dal concessionario dell’Azienda faunistico-venatoria presente sul territorio e che risiedano in uno dei comuni ricadenti all’interno dell’Area Contigua al PNALM istituita con deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 209;
- B4) **soggetti privati residenti** che svolgono attività professionale ed amatoriale di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi, tartufi ed erbe spontanee, debitamente documentate ed in regola con le relative autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame limitatamente al periodo di monticazione ed in regola con il pagamento della fida pascolo;
- C1) esigenze logistiche connesse all' esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all' esplicazione di specifiche attività economico-

professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovia carattere sociale, ricreativo e sportivo;

E) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

F) esigenze connesse alla fruizione dei diritti dei singoli cittadini legati agli usi civici, così come da vigente regolamento degli stessi.

ART. 7 REGISTRO PERMESSI

Il Comune provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato ove dovuto.

ART. 8 MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e i mezzi agricoli che siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.e ii).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

ART. 9 LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

ART. 10 DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI

In casi specifici debitamente motivati, il Comune potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti a quanto previsto dai precedenti articoli. In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.6, il Comune potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fideiussoria.

ART. 11 ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Frosinone, della Comunità Montana, della Protezione Civile, e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, la Guardia di Finanza, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (tutti, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

ART.12 SANZIONI

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 e ss.mm. e ii. e relativo regolamento di attuazione.

In particolare, verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 87 a euro 344 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 c.p.

Tale sanzione è ridotta ad un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone cui è consentito il transito ai sensi dell'art. 16 co. L. 689/81.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito. Tra le infrazioni vanno ricomprese: la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

ART. 13 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, 1 anno.

Per le sole autorizzazioni disciplinate dall'art. 6, punti B3), B3 bis) e B4) esse, sono valide a partire dall'alba dei giorni per cui sono concesse e fino al tramonto con esclusione tassativa delle ore notturne.

ART. 14 MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche e sportive, il Comune potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli

Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo le strade agro-silvo-pastorali interessate tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

ART. 15 COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike ecc., **con tassativa esclusione di mezzi a motore endotermico**, potranno essere autorizzate dal Comune mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 16 VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, dei Carabinieri e del PNALM sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 17 DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, cagionati a terzi o da essi stessi patiti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

Al Comune di Settefrati (FR)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali.

Il sottoscritto _____, nato a _____
Prov. _____ Il _____ e residente a _____
Prov. _____ in via _____ n. _____

presa visione del Regolamento comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune di Settefrati, approvato con deliberazione consiliare del e reso edotto che tali strade non sono omologate per il pubblico transito e che la percorrenza è a proprio rischio e pericolo, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'amministrazione comunale di Settefrati per qualunque fatto verificatosi sulle strade suddette,

CHIEDE

L'autorizzazione a percorrere la strada agro-silvo-pastorale:

per il periodo: _____
con i seguenti mezzi:

targa _____ marca e modello _____
targa _____ marca e modello _____

A tal fine dichiara di appartenere alla categoria di utenza individuata nel citato Regolamento comunale: _____-in quanto: _____

Settefrati, li

IL RICHIEDENTE